

DXVII. SEDUTA**VENERDÌ 20 OTTOBRE 1950****(Seduta antimeridiana)****Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO****INDICE**

Congedi	Pag. 20085
Disegni di legge (Trasmissione)	20085
Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione):	
FORTUNATI	20086, 20087, 20090, 20092, 20105
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	20086, 20088, 20093, 20103, 20106, 20110
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i>	20086, 20088, 20100, 20109
RICCI Federico	20091, 20109
DE LUCA	20096, 20099
BISORI	20097, 20107, 20108, 20109
CARRARA	20103
RUGGERI, <i>relatore di minoranza</i> 20105, 20107, 20109	
UBERTI	20108
LANZETTA	20108
DE PIETRO	20102

La seduta è aperta alle ore 10.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berlinguer per giorni 2, Falck per giorni 6, Farioli per giorni 2, Guglielmone per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate » (621-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Onoranze ai caduti in guerra » (816-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra » (1334);

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento) » (1335);

« Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende municipalizzate » (1336).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario** » (577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Ricordo al Senato che nella precedente seduta fu approvato l'articolo 15.

Do ora lettura dell'articolo 16:

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Con la stessa decorrenza, è ammesso, per ciascun componente la famiglia, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 36.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87.

A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo precedente.

I senatori Fortunati, Ruggeri e Cerruti propongono di sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo con i seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1951 il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente i seguenti limiti:

a) per i redditi complessivi formati esclusivamente da redditi da capitale e da redditi misti da capitale e lavoro, lire 240 mila;

b) per i redditi complessivi formati esclusivamente da redditi da lavoro, lire 360 mila.

« Per i redditi complessivi formati da tipi diversi di redditi si fa luogo alla franchigia prevista per il reddito prevalente.

« Con la stessa decorrenza, è ammessa, per ciascun componente la famiglia, una detrazio-

ne fissa dal reddito complessivo annuo nella seguente misura:

per componenti da 1 a 3, lire 30.000;
per componenti da 4 a 5, lire 20.000;
per componenti oltre 5, lire 10.000.

« Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il comma precedente e sono altresì abrogate le agevolazioni concesse per le famiglie numerose ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, io espongo una proposta. Poichè l'articolo 16 implica tre questioni fondamentali: quella della decorrenza, quella del livello delle detrazioni e, in un certo senso, quella del concetto stesso di detrazione, crederei opportuno svolgere anzitutto le argomentazioni di carattere generale sulle tre questioni e poi chiedere che la votazione avvenga per commi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetterei di avanzare un'altra proposta. Non potremmo discutere questo articolo 16 insieme all'articolo 18 che, in sostanza, reca tutte le questioni sulla imposta complementare, in modo da fare una discussione più rapida?

FORTUNATI. La verità è che per l'articolo 18 sarebbe opportuna un'altra proposta. Poichè in Aula non sarà possibile discutere in dettaglio la scala delle aliquote, ma al più si potrà discutere quali dovranno essere le aliquote e gli scaglioni di reddito massimi e minimi, sulle questioni particolari potrebbe anzitutto pronunciarsi la Commissione. Infatti in Commissione non si è mai discusso dell'articolo 18; io credo che non si potrà fare una discussione approfondita prima che l'argomento sia stato trattato, sia pure brevemente, in Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Faccio notare al senatore Fortunati che le cifre di cui all'articolo 18 non sono frutto dei sogni del relatore. Se ne è parlato in Commissione; fu detto, però, che in base a questa nuova tabella si sarebbe dovuta indicare la funzione, che non

è stata messa nella legge, ma che io sono pronto ad inserire, avendola già preparata. L'onorevole Fortunati non è stato sempre presente alle riunioni della Commissione ...

FORTUNATI. Ho per lo meno sempre ricevuto gli inviti.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi consentirà però di dire che le sedute si tenevano anche quando ella, pur avendo ricevuto l'invito, non vi interveniva.

FORTUNATI. Io sono sempre intervenuto, a meno che siano state tenute riunioni senza invito. Ho controllato tutti gli inviti e tutti i verbali. In una seduta fu da me chiesto che prima di iniziare la discussione sull'articolo 18 ci fosse riferita dal Ministro in funzione. Essa però non fu mai riferita e quindi la Commissione non poté discutere, non essendo stata esaudita la richiesta. Perciò ribadisco che la tabella non fu letta in Commissione. Ci sono qui quattro membri della Commissione che possono darmene atto.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. E qui ce n'è in numero ancora maggiore che possono dichiarare che la tabella fu letta.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro se insiste nella sua proposta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io credevo nel fare la mia proposta di permettere un abbreviamento di lavoro. Comunque mi rimetto alla saggezza del Presidente e non insisto.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Il semplice fatto che da più parti si sia posta all'onorevole relatore di maggioranza la domanda se eventualmente, nel testo del primo comma, in cui è sottolineata la dizione 1° gennaio 1950, vi fosse un errore materiale di composizione tipografica, sta a significare che veramente con il primo comma dell'articolo 16 è introdotto uno strano principio nella nostra legislazione tributaria. Per la prima volta, cioè, si stabilirebbe che un provvedimento tributario ha effetto retroattivo. La domanda era quindi pertinente: pertinente anche perchè il primo comma è in netto contrasto con le espressioni che il relatore usa in sede di relazione scritta, cioè in sede di commento razionale delle proposte. Credo che non sia casuale però il fatto che nel primo comma è scritto « 1° gennaio 1950 », come non sia ca-

suale che si sia presentato un emendamento della Commissione che non è un emendamento, in quanto ci si limita, in sede di emendamento, ad apporre la sottolineatura alle parole: « 1° gennaio 1950 ». Anche la sottolineatura mi sembra che, dal punto di vista della prassi legislativa, sia cosa nuova, venendo quasi stabilito il principio che si possa parlare di emendamento di una proposta sottolineando semplicemente una parte letterale della medesima!

Dunque, tutto questo è casuale? Onorevoli colleghi, non è casuale che l'accenno, che io ebbi occasione di fare a più riprese, nella discussione di questo disegno di legge, sulla mancata iscrizione a ruolo per il 1950 dei redditi accertati per l'imposta complementare progressiva sul reddito, sino ad ora, in questa Aula, è caduto nel vuoto. Mi pare invece, che, serenamente, noi possiamo dire che si tratta di una questione grave. Infatti, a badare solo all'aspetto di carattere finanziario, ci siamo sentiti spesso dire che esiste un problema urgente di regolare afflusso, nelle casse dello Stato, del gettito dei tributi. Ma anche a prescindere dal fatto che, per un anno, negli uffici finanziari non si sono prese le misure per iscrivere a ruolo i contribuenti dell'imposta complementare progressiva sul reddito per il 1950, sta di fatto che per questo tributo i diversi tipi di contribuenti si sono trovati in condizioni diverse. Voi sapete che anche per l'imposta complementare progressiva sul reddito, talune categorie di contribuenti assolvono al pagamento dell'imposta all'atto stesso in cui ricevono il salario o lo stipendio. Ebbene, queste categorie di contribuenti hanno pagato regolarmente, in base alla situazione giuridica vigente, anche per il 1950. E le altre categorie? Nulla!

Ora mi pare che a questo proposito non si tratti di orientamento politico, onorevoli colleghi, e non si tratti di stabilire se sia preferibile un determinato tipo di aliquote piuttosto che un altro, un determinato tipo di progressione piuttosto che un altro, nel campo dell'imposta complementare progressiva sul reddito: si tratta di stabilire se sia lecito, in uno Stato moderno, nell'attesa di un provvedimento legislativo (che non si sa se e come sarà definito dagli organi parlamentari), se sia lecito al potere esecutivo ri-

tardare l'esecuzione di una norma vigente e se, soprattutto, il ritardo sia lecito in sede tributaria. Se lecito fosse, per avventura, ritenuto, allora si potrebbe pensare che in ogni particolare momento, per ogni particolare congiuntura, in prospettiva di un qualunque cambiamento nella struttura giuridica tributaria esistente, fosse possibile sospendere l'esecuzione delle norme vigenti. È un principio grave, estremamente grave. Voi tutti mi insegnate che lo Stato costituzionale moderno è sorto proprio per una esigenza giuridica tributaria; per l'esigenza fondamentale, cioè, che nessun cittadino può essere sottoposto al pagamento di un tributo se questo non è fissato per legge. Ma è chiaro che lo Stato moderno esige il rispetto anche di un altro principio: esige, cioè, che, finché esiste una norma giuridica tributaria, tutti i cittadini debbono essere tenuti al rispetto della norma e, quindi, all'assolvimento del loro dovere di pagamento del debito d'imposta, non essendo lecito ad alcuno, per qualunque motivo, sospendere l'esecuzione della norma vigente.

Se così è, domando se, dal punto di vista costituzionale, in una società moderna, sia addirittura proponibile la richiesta formulata nel primo comma dell'articolo 16: « A decorrere dal 1° gennaio 1950 il reddito complessivo è assoggettato, ecc. ». Nel 1950 i contribuenti debbono assolvere al loro debito di imposta in base alle norme giuridiche vigenti nel 1950!

Io prego pertanto il Senato di meditare seriamente sulla pregiudiziale, su un aspetto del problema tributario, che, a mio avviso — lo dichiaro serenamente — riveste una estrema gravità.

E non è solo un aspetto tributario, che è in discussione: si tratta, in ultima analisi, dei limiti del potere esecutivo di fronte al potere legislativo, di fronte al dovere generale che i cittadini di uno Stato hanno di rispettare le leggi, di fronte al dovere che tutti i rappresentanti del potere esecutivo hanno di non stimolare la violazione di una legge fino a che essa non sia modificata. È un problema — ripeto — di estrema gravità, che va oltre lo aspetto tributario e che entra nel vivo della struttura moderna dello Stato. È chiaro che, se noi accogliessimo la dizione: « 1° gennaio 1950 », scivoleremmo su una strada pericolo-

samente inclinata. L'applicazione dei tributi diventerebbe una facoltà discrezionale (sia pure usata — io non metto in dubbio le intenzioni — a fini di giustizia e di perequazione) del potere esecutivo. Il che, parmi, sia veramente e sempre da evitare.

Il nostro emendamento, per quanto riguarda il primo comma, tende a mettere i punti sugli *i* e a sancire, evidentemente, che le nuove norme che gli organi legislativi delibereranno per l'imposta complementare progressiva sul reddito devono essere applicate soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Io da questi banchi mi permetto di invitare serenamente il Ministro per le finanze a dare immediatamente precise disposizioni agli uffici finanziari periferici perchè, per il 1950, i ruoli siano immediatamente allestiti in base alla situazione giuridica vigente all'epoca in cui i ruoli dovevano essere predisposti. Questa direttiva non sarà soltanto un'opera di giustizia per porre tutti i contribuenti italiani, nei riguardi dell'imposta complementare progressiva sul reddito, nelle stesse condizioni, ma segnerà anche un ritorno a quella normalità che deve rappresentare lo spirito, la struttura ed anche la forma di una legislazione moderna.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi pare che la domanda del senatore Fortunati sia stata posta più al potere esecutivo che non alla Commissione. La Commissione, effettivamente, si è trovata di fronte ad uno stato di fatto, alla soppressione cioè della formazione dei ruoli del 1950: e di fronte a questo stato di fatto ha ritenuto che fosse più opportuno, specialmente essendo in corso una nuova serie di accertamenti, dare la decorrenza dal 1950 tanto alle nuove aliquote, quanto alle disposizioni circa la zona di franchigia.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il senatore Fortunati sa certamente che la giustizia è figlia della verità e che, per poter discutere di un problema di giustizia, è molto importante mettere la questione nei suoi termini esatti.

Prima rettifica alle affermazioni del senatore Fortunati. Non è esatto che si sia determinata un'ingiustizia *in re*, per il fatto

che i contribuenti che pagano l'imposta complementare con l'iscrizione a ruolo non hanno ancora avuto l'avviso per il pagamento dell'imposta nel 1950, mentre quelli che pagano l'imposta complementare per ritenuta hanno già assolto all'imposta. E ciò per la semplice ragione che quelli che pagano l'imposta complementare per ritenuta hanno un'aliquota costante non progressiva, quindi non messa in discussione dal presente disegno di legge.

FORTUNATI. Ma pagano!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Fortunati, qui non si tratta di formalismi, si tratta di sostanza di cose, e se il Senato seguirà il modo di pensare del Ministro comprenderà chiaramente le cose. Se ella vuol fare una obiezione di puro legalismo, può anche farla, ma io parlo qui di questioni di giustizia nel senso accennato da lei nelle sue osservazioni.

Ora, dal punto di vista della giustizia, io devo ricordare al Senato — che certamente lo sa quanto me — la tormentosa strada di questa legge, presentata dal Governo alla fine del luglio 1949, con un affidamento da parte dei colleghi tutti di dare una certa rapida precedenza alla sua discussione. Purtroppo, per una serie di vicende, e tra l'altro per una serie di cortesie che la Commissione ha usato al senatore Fortunati che ha voluto discutere a fondo tutti gli aspetti, direttamente ed indirettamente connessi con questa legge, di altre leggi e provvedimenti, la discussione è arrivata in Aula con 15 mesi di ritardo. Ma, poichè l'Amministrazione è una macchina piuttosto complicata, non ho ritenuto — e mi assumo tutta la responsabilità di fronte al Paese di questa mia decisione — che fosse nell'interesse di alcuno ritardare l'opera di accelerazione e di rettificazione degli accertamenti ai fini dell'imposta complementare, fino al momento in cui la legge fosse diventata operativa.

Mi è sembrato opportuno predisporre tutto quello che si poteva per giungere ad avere una situazione amministrativa più corretta nel momento in cui la legge entrasse in vigore. Si è venuta così determinando una situazione di questa natura: che una certa serie di contribuenti ha avuto accertamenti e ha fatto concordati in previsione della aliquota che il Governo aveva proposto nel suo

disegno di legge, per cui questi contribuenti si troverebbero veramente danneggiati in modo grave se noi applicassimo a questi accertamenti le aliquote preesistenti che sono aliquote studiate quando il valore della moneta era quello del 1944 e non del 1948-49, le quali avevano reso impossibile, fin dall'inizio, questa nuova attività di reperimento di redditi. Di fronte a questa situazione, di fronte al ritardo della Commissione nell'esame del disegno di legge, di fronte anche alla illusione che io avevo che la legge potesse essere applicata nei primi mesi di quest'anno, dopo averne informato le Commissioni (e con questo non invoco nessuna responsabilità parlamentare, perchè la mia è stata una pura comunicazione senza chiedere nessuna solidarietà) ho preso il provvedimento di sospendere l'iscrizione a ruolo di questi redditi in attesa che fosse definita la legge. Ora, il problema viene davanti al Senato; bene o male che abbia fatto il potere esecutivo — e sono pronto ad assumere tutta la responsabilità politica nel sospendere, nel ritardare la iscrizione a ruolo di questi redditi — il Senato deve decidere se, di fronte alla situazione che si è venuta determinando negli accertamenti dell'imposta complementare, sia opera di giustizia applicare a questi nuovi accertamenti, a partire dal 1° gennaio 1950, le aliquote preesistenti e attualmente legalmente in vigore, o le aliquote di questo progetto, sulla cui base si è cominciata ormai da un anno e mezza un'opera di revisione e di allineamento degli accertamenti dei redditi. Questa è la questione che viene davanti al Senato; questione che evidentemente non può essere decisa — in uno sforzo come quello che stiamo facendo per superare tutte le situazioni incerte e confuse di diritto e di fatto derivate dalla guerra — non può essere decisa semplicemente su motivi puramente esteriori e formalistici, ma deve essere decisa, proprio come dice il senatore Fortunati, secondo criteri di giustizia, ma criteri di giustizia sostanziale, non formale. E, se crede, potremmo fare una piccola discussione sulla differenza tra questi due concetti della giustizia, ma penso che sia perfettamente superfluo, davanti ad un corpo così qualificato come è quello davanti al quale abbiamo l'onore di sostenere le nostre idee.

Quindi, la proposta di rendere applicabile il sistema della imposta complementare, così

1948-50 - DXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

come è suggerita dalla legge, a partire dal 1° gennaio 1950, secondo la mia valutazione e la valutazione del Governo, non è altro che un'opera di giustizia, che permette di condurre a termine l'opera, che abbiamo iniziato fin dall'estate 1949, di revisione degli accertamenti dell'imposta complementare con lo stesso metodo e secondo gli stessi criteri; perchè sarebbe ben difficile di poter continuare ad applicare lo stesso metodo e gli stessi criteri, se ci si dovesse trovare di fronte a contribuenti che pensano che a loro si debbano applicare le aliquote in questo momento in vigore.

Per queste ragioni, chiedo al Senato di voler approvare la proposta del Governo di rendere applicabile fin dal 1° gennaio 1950 il sistema della complementare che è suggerito nel disegno di legge.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Credo che qui sia necessario discutere più a fondo: per noi si tratta di una questione di principio. Onorevole Presidente, il Ministro mi ha chiamato in causa asserendo che io faccio una questione di giustizia formale e non di giustizia sostanziale, ma soprattutto, cosa che non è vera, il Ministro ha quasi dichiarato al Senato che il ritardo della discussione in Aula è dovuto ad eccessiva cortesia usata nei confronti del sottoscritto. Io debbo categoricamente affermare che dalla quinta Commissione e dal Governo in particolare non ho ricevuto mai alcuna cortesia. Nove mesi prima del Ministro ho presentato un disegno di legge che è rimasto sempre insabbiato. La responsabilità prima dell'insabbiamento del disegno di legge oggi in esame deriva dal fatto di aver voluto in precedenza insabbiare il mio disegno di legge. Chiarito questo punto, anche per la questione della giustizia formale e sostanziale, credo, onorevole Presidente, che al di sopra delle strette norme regolamentari, dobbiamo seriamente discutere: altrimenti, per forza di cose, si finisce con il decidere senza profonda cognizione di causa. Il Ministro dice: «Ella fa una questione di giustizia formale; io faccio una questione di giustizia sostanziale. In questo disegno di legge infatti non è prevista una modificazione sostanziale di trattamento per i redditi da lavoro salariato

o stipendiato». Ma la giustizia sostanziale consiste proprio nel fatto che quando i contribuenti sono chiamati al pagamento di un tributo, tutti debbano pagare. Si constata invece che nel 1950 un gruppo di contribuenti ha pagato regolarmente e un altro gruppo non ha iniziato nemmeno a pagare. Questo e non altro è il problema della giustizia sostanziale!

Voci dal centro. Pagheranno.

FORTUNATI. Ci è stato poi detto a più riprese che vi sono esigenze inderogabili di bilancio, esigenze di cassa, che vi è un problema di tesoreria, un problema di rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia: e così di seguito: ora, in realtà il Ministro ha sospeso l'afflusso nelle casse dello Stato di un dato ammontare di miliardi di lire. È vero o non è vero?

La terza questione è pure di fondo: gli intendenti di finanza, gli uffici distrettuali, nei confronti di quali contribuenti hanno operato gli accertamenti nel 1950? Nei confronti di quali contribuenti è stato operato effettivamente un concordato? Nei confronti di quali contribuenti non è stato iniziato l'accertamento? Nei confronti di quali contribuenti, dopo iniziato l'accertamento, non si è addivenuto a concordato? Non basta asserire che gli uffici hanno iniziato gli accertamenti. Per quanto consta a me, in alcune provincie si è fatto ben poco! La direttiva di sospendere la iscrizione a ruolo, in attesa di nuova legge e di nuove aliquote, e di seguire, nelle discussioni con i contribuenti, i criteri presunti di una nuova legislazione, è una realtà!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Fortunati, legga le mie disposizioni, non parli di interpretazioni fantastiche. Le mie disposizioni sono chiarissime. Ella deve parlare dell'Amministrazione di cui io sono responsabile.

FORTUNATI. Io parlo della realtà in atto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non della realtà in atto, perchè gli accertamenti continuano regolarmente secondo i nuovi criteri.

FORTUNATI. Ma cosa vuol dire «continuano secondo i nuovi criteri»? Ella ad un certo momento ha affermato che sarebbe iniquo far pagare il contribuente, che ha concordato sulla base di presunte nuove aliquote, alla stregua delle norme vigenti all'atto del concordato. Ella si è proprio espresso nei seguenti termini: «sarebbe iniquo che un contri-

buente, che ha concordato un determinato reddito, supponendo di pagare una determinata imposta, debba subire una modificazione in aumento del presunto debito ».

Io credo che il Senato abbia diritto di sapere con precisione quanti sono i contribuenti che veramente hanno concordato, supponendo di pagare un'imposta in base alla tabella delle aliquote fissate dal progetto ministeriale del luglio 1949, giacchè ora la discussione verte su una tabella di aliquote inferiori a quelle proposte nel luglio 1949: tabella comparsa nel luglio 1950! Consenta, onorevole Ministro, queste mie precisazioni!

Vi è una sua tabella di aliquote del luglio 1949 e vi è una tabella di aliquote proposte dall'onorevole Zoli nel luglio 1950. Di più mi vorrà permettere di affermare che, qualunque sia il rapporto parlamentare delle forze politiche, ella non può escludere (come non lo poteva nel luglio 1949 e nel luglio 1950) che il Senato approvi una terza tabella di aliquote! Non vorrà, mi auguro, sostenere che, se dalla nostra discussione sortirà una nuova tabella di aliquote, i contribuenti, che eventualmente avessero concordato un dato reddito, non dovrebbero pagare l'imposta semplicemente perchè erano stati stimolati a concordare in base alla tabella di aliquote proposta da lei nel 1949 o dall'onorevole Zoli nel luglio 1950!

La questione da noi posta è proprio una questione di giustizia sostanziale, non formale. In tema di tributi vi è la inderogabile esigenza di norme positive e non di facoltà discrezionali. Noi poniamo la pregiudiziale della decorrenza, non per una questione di puro formalismo, da cui tutto il nostro abito mentale rifugge, ma perchè nel campo tributario il principio della decorrenza è problema non di forma, ma di sostanza.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Quale membro della Commissione di finanze, credo di poter portare qualche lume in questa questione. C'è stato effettivamente un lungo ritardo. Ma esso non è dovuto a cortesia verso il collega Fortunati, bensì al nostro benemerito Presidente di Commissione che, come tutti sanno, è stato lungamente ammalato. Questa la ragione per cui si è ritardato e credo che sia ragione dinanzi alla quale dovremo inchinarci tutti.

Entrando nel merito della questione — io ne ho già parlato in sede di discussione generale — c'è da notare che le aliquote dell'imposta complementare risalgono al 1945, ma rispecchiano situazioni anteriori. Altro era allora il valore della moneta nei confronti di quella attuale. Queste aliquote sono mese addirittura sottosopra per il cambiamento del valore della moneta. Dove si guadagnava 100, oggi si guadagna 1000, ma in moneta svalutata. Siccome però le aliquote non sono fisse, ma progressive, ne consegue che a chi guadagna oggi 1000 lire che valgono le 100 di allora si applica l'aliquota delle 1000 di allora che corrispondono alle 100 mila di oggi. Quindi si va incontro ad una ingiustizia. Pensate che, ad un guadagno di 10 milioni, per esempio — che a quell'epoca sembravano una somma elevatissima — era fissata una aliquota di 55,60 per cento. Ma 10 milioni d'oggi valgono 1 o forse 2 milioni d'allora, e l'aliquota corrispondente era al massimo 19 per cento. Volete applicare ad un professionista che guadagna 10 milioni l'aliquota del 55 per cento? Evidentemente no. Che cosa si sarebbe dovuto fare, in seguito al cambiamento del valore della moneta? Mi scusi, onorevole Ministro se ripeto un rimprovero già fatto nella discussione generale. Bisognava variare la scala delle aliquote, perchè, ripeto, si tratta di una imposta progressiva, oppure applicare il conguaglio, vale a dire tradurre l'accertamento odierno, in lire 1944 ed adottare l'aliquota corrispondente, nel nostro caso 19 per cento. Tutto questo non si è fatto e si ricorse ad accertamenti convenzionali in guisa da avere, malgrado le aliquote elevate, una tassazione equa. Ma ora se accertiamo al vero e applichiamo quelle aliquote commettiamo delle gravissime ingiustizie.

Se volete applicare le antiche aliquote anche per il 1950, penso che questo si possa anche fare, ma solo con gli accertamenti convenzionali eseguiti col criterio già spiegato. Ma, volendo fare accertamenti nuovi e rigorosi, è giusto adottare aliquote nuove.

Non essendo uomo di legge non so se l'aver tenuto le cose sospese sia stato un provvedimento rigorosamente giuridico, ma trovo che l'equità — come ha detto giustamente il Ministro — debba andare innanzi a tutto. Quindi, ben riflettuto, sono del parere che il decorso di questa disposizione debba iniziare dal 1° gennaio del 1950.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento dei senatori Fortunati e Cerruti tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo, alle parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1950 » le altre « a decorrere dal 1 gennaio 1951 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere la seconda parte del suo emendamento.

FORTUNATI. Nel secondo comma dell'articolo 16 è posto un altro problema nella seguente dizione: « Con la stessa decorrenza è ammessa per ciascun componente la famiglia una detrazione fissa, dal reddito complessivo annuo del contribuente, di lire 36 mila, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87 ». Si tratta, a questo proposito, di chiarire subito agli onorevoli colleghi che le disposizioni legislative, e quindi anche quelle contenute nel disegno di legge in esame, adoperano quasi sempre dizioni che sembrano studiate proprio per non far capire le cose! Infatti, mentre nel secondo comma è scritto a tutte lettere che è ammessa una detrazione per ciascun componente la famiglia, chi legge l'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946 trova che lo stesso articolo inizia così: « Il limite di detrazione dal reddito complessivo per ciascun componente la famiglia stabilito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 ottobre 1944 è elevato, ecc. ecc. ». Il lettore diligente si prende allora la briga di consultare il decreto del 1944 e constata che anche in quest'ultima fonte si parla di elevazione di un limite fissato in precedenza. Il lettore così, se ha pazienza, arriva all'origine: ed allora scopre che si tratta delle persone a carico e non di tutti i componenti la famiglia. Ma se veramente per detrazione si intende che è stabilita una quota di reddito accertato per ogni persona a carico, credo che per lo meno oggi, nel 1950, buona norma sarebbe usare un linguaggio esplicito. È certo, infatti, che tutti, ormai, alla periferia del nostro Paese, vanno dicendo che il progetto di legge prevede una quota di detrazione di lire 36 mila per ogni componente familiare, dimenticando che la dizione significa unicamente, riandando ai precedenti legislativi,

vi, una quota di detrazione fissa di 36 mila lire per ogni persona a carico.

VARALDO. L'articolo però continua dicendo « in sostituzione delle detrazioni, ecc. ».

FORTUNATI. Onorevole collega: circa la portata del riferimento delle detrazioni nulla è innovato. Del resto, tanto la relazione del Ministro, quanto la relazione di maggioranza parlano di « persone a carico ». Il primo problema, dunque, che si pone al Senato è questo: si deve continuare nella prassi politico-tributaria in atto, secondo cui la detrazione è riferita solo alle persone della famiglia a carico del contribuente? La mia interpretazione è esatta: oggi, infatti, sia a mezzo di direttive interne, sia attraverso interpretazione delle disposizioni legislative vigenti, la moglie, ad esempio, non è mai considerata persona a carico.

DE LUCA. Ma la considera tale il Codice civile.

FORTUNATI. Il Codice civile non fa testo in campo di applicazione di norme tributarie.

Noi riteniamo pertanto che bisogna ormai riferire la detrazione a ciascun componente familiare, non a ciascun componente a carico. Il primo distacco del nostro emendamento dal testo proposto dal Ministro riguarda dunque il criterio del riferimento della detrazione. Noi sosteniamo, cioè, che bisogna riferirci — ripeto — non ai componenti a carico ma ai componenti familiari. In via subordinata, in ogni caso, chiediamo che la norma sia precisa, perchè non vi siano dubbi di interpretazione.

Per quanti sforzi io abbia fatto, tenendo presenti, da un lato il testo degli articoli, dall'altro le relazioni che accompagnano il disegno di legge, non sono riuscito a spostare la interpretazione della dizione « componenti la famiglia » da quella di « componenti a carico ».

Perchè noi sosteniamo che si deve parlare di componenti familiari e non di componenti a carico? Ieri l'onorevole Ministro, nel cercare di negare il fondamento razionale della nostra proposta di una diversa zona di franchigia per diverse categorie di reddito, ha sostenuto che, a suo avviso, anche nel quadro dei tributi reali, come l'imposta di ricchezza mobile, le zone di franchigia hanno il solo scopo di assicurare la intassabilità di quel reddito che si ritiene o si può ritenere corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita. Io credo che, così come è sta-

ta configurata la franchigia dell'articolo 15, la interpretazione data dal Ministro non ha significato. Nell'articolo 15 sono esclusi, per il computo della franchigia, i redditi di categoria A, i redditi dei terreni, i redditi dei fabbricati. Vi sarà, nel settore dell'imposta di ricchezza mobile, una franchigia di 240 mila lire, qualunque sia la consistenza ulteriore dei redditi o dei patrimoni che non danno luogo a redditi delle categorie C/1, C/2, B. E ciò mentre nelle disposizioni legislative precedenti i minimi imponibili di ricchezza mobile erano sempre applicabili, quando il complesso dei redditi mobiliari ed immobiliari non raggiungeva un determinato livello. Secondo l'articolo 15, che il Senato ha approvato, per la prima volta, a mio avviso, in sede di tributi reali vengono applicate zone di franchigia con riferimento soltanto ad un settore di redditi, ignorando la posizione economica generale del contribuente. E questo è veramente un principio « sovversivo »! Ma se l'interpretazione dei minimi esenti per l'imposta di ricchezza mobile è portata sul piano del fabbisogno, trasformando radicalmente i principi vigenti di calcolo delle fonti di reddito, cadono, a mio avviso, tutte le considerazioni che il Ministro ha svolto sulla improponibilità di un minimo esente per i redditi della terra e per i redditi agrari. Non si riesce a capire perchè per questi redditi non sia configurabile un minimo esente, quando si configura un minimo esente per redditi mobiliari, indipendentemente dalla complessiva situazione del contribuente.

In altre parole, si può ben dare il caso di un proprietario di mille ettari di terreno, che esercita quasi per diletto l'avvocatura. In tal caso, l'« avvocato » non ha certo eccessivi redditi professionali: ebbene può essere esentato dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, se il reddito dell'attività professionale non supera le 240 mila lire, anche se dispone del reddito di ben 1000 ettari di terreno! Il coltivatore diretto, invece, che è proprietario di ben 5 ettari di terreno, pagherà l'imposta fondiaria e l'imposta sul reddito agrario, nonchè con ogni probabilità l'imposta complementare.

La situazione per quanto riguarda l'imposta complementare progressiva sul reddito è estremamente più chiara. In tale sede, certamente, il minimo esente può corrispondere a quello che si ritiene il necessario e fondamentale fabbisogno

di vita, perchè in sede di imposta complementare progressiva sul reddito è la situazione generale del contribuente che viene presa in considerazione. Ma è possibile configurare il fabbisogno in 240 mila lire, con l'aggiunta della quota fissa di 36 mila lire per ogni componente a carico? Ecco una questione di misura e una di principio, generale. O meglio, ecco, in proposito, due questioni. Una questione è collegata all'impostazione delineata già da noi per l'articolo 15; ed un'altra questione, secondo noi, può essere posta anche indipendentemente dalla tesi che abbiamo sostenuto discutendo l'articolo 15. Cioè, se il minimo esente in sede di imposta complementare progressiva sul reddito deve corrispondere ad un fabbisogno fondamentale di vita, non vi è dubbio che il fabbisogno fondamentale di vita varia al variare del numero dei componenti la famiglia, e non può essere calcolato meccanicamente con una quota fissa di detrazione per componente a carico; e non può essere così calcolato proprio esaminando il fenomeno di massa e proprio ricercando una misura di approssimazione. Ma non può essere calcolato nemmeno con quote fisse di detrazione per componente familiare, anche perchè ognuno di noi, che conosca quella che è l'azienda familiare domestica, sa che le spese della famiglia, cioè le spese fondamentali, non crescono in misura unitaria costante al crescere dei componenti, ma crescono in misura variabile. Allora potremmo anzitutto chiedere all'onorevole Ministro e all'onorevole relatore di maggioranza: è proprio pacifico che la composizione familiare, cioè il numero medio dei componenti la famiglia, non vari al variare del tipo di reddito? È proprio sicuro l'onorevole Ministro che in proposito non vi siano studi, compiuti anche in Italia, per cui si può fondatamente sostenere che varia la composizione familiare al variare del tipo di reddito? Ma se varia la composizione familiare al variare del tipo di reddito, è chiaro che il fabbisogno fondamentale di vita varia al variare del tipo di reddito, in quanto varia il numero medio dei componenti familiari.

Allora la questione di un diverso minimo esente, a seconda del tipo prevalente di reddito, non è soltanto connessa al problema di fondo, che vi ho già proposto, della diversa attendibilità dei diversi accertamenti, ma è anche connessa al diverso livello del fabbisogno fonda-

mentale, il quale varia al variare del numero dei componenti la famiglia, mentre la struttura della famiglia varia al variare del tipo di reddito. Quando discuteremo il problema dell'imposta di famiglia in dettaglio, in sede di finanza locale, potrò portare una analisi documentata della struttura familiare secondo il tipo di reddito. Qui per il momento siamo in sede di emendamenti: mi limito a richiamare il Senato su questo aspetto di fondo, che, del resto, nella ricerca scientifica moderna è da trenta, quaranta anni a questa parte acquisito: la compagine familiare è legata alla compagine economica. Allora la richiesta di due minimi esenti, di due franchigie, è, secondo noi, proprio in sede di imposta complementare progressiva (imposta che deve tenere conto della situazione generale del contribuente e del fabbisogno generale delle persone che sono, assieme al contribuente, poste attive o poste passive, in un certo senso, della generale attività economica del contribuente stesso) che ha una ragione di essere. Ha una ragione d'essere in ogni caso anche la richiesta che le detrazioni debbono essere commisurate ai componenti familiari e non ai componenti a carico. Infine ha una ragione d'essere la proposta che la detrazione per componenti familiari non sia fissata in misura costante, ma vari al variare del numero dei componenti familiari.

Nel nostro emendamento noi non chiediamo una detrazione fissa per ogni componente familiare, da contrapporre alla detrazione fissa della proposta governativa per ogni componente a carico, ma sosteniamo che per ciascun componente la famiglia deve essere stabilita una detrazione, dal reddito complessivo annuo, nella seguente misura (espongo l'emendamento in modo intelligibile, dato che qualche collega ha sollevato obiezioni, che fanno intendere che la nostra proposta non è stata interpretata nella sua portata tecnica): per componenti da 1 a 3, lire 30.000; per componenti da 4 a 5, lire 20.000; per componenti oltre 5, lire 10.000. In caso di famiglia di cinque componenti, per i primi tre 30.000 lire ciascuno; per gli altri due 20.000 lire ciascuno. In caso di famiglia di sei componenti, per i primi tre, 30.000 lire ciascuno; per il terzo e il quarto, 20.000 lire ciascuno; per il resto 10.000 lire. In altre parole, una famiglia di 4 componenti, (padre, madre e due figli) con

la nostra impostazione ha una detrazione di 110 mila lire; con la proposta governativa, se è lecito generalizzare alcuni sondaggi fatti su circa 85 mila famiglie bolognesi e da cui si può desumere una media di 1,4 o 1,5 componenti a carico, la misura della detrazione per questa stessa famiglia è evidentemente di 54 mila lire circa.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Faccia un calcolo più semplice.

FORTUNATI. Io parlo di quattro componenti, padre, madre e due figli.

VANONI, *Ministro delle finanze*. A 36 mila lire l'uno fanno 72 mila lire.

FORTUNATI. Onorevole Ministro, lei deve tener presente che la sua proposta è di componenti a carico, non di componenti familiari. I due figli e la moglie non sono necessariamente tre componenti a carico! E nemmeno due!...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma non li possiamo considerare uno e mezzo: o sono uno o sono due.

FORTUNATI. Ma, onorevole Ministro, vogliamo proprio discutere l'alfabeto della elaborazione statistica dei fenomeni di massa? Il suo criterio, comunque, porta ad una detrazione che va da zero come minimo a 72 mila lire come massimo di detrazione. La nostra proposta porta ad una detrazione costante di 110 mila lire per una famiglia di quattro componenti.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Perché non fa il calcolo con 5 figli?

FORTUNATI. Nel caso di minimo la proposta governativa ha sempre zero di detrazione!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dico con cinque figli a carico.

FORTUNATI. Quindi si tratta di una famiglia di sette componenti. Risultano 180 mila lire, come limite massimo di detrazione nella proposta ministeriale.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. A lei risultano invece 150 mila lire.

FORTUNATI. Sì, ma il suo caso è un caso limite di una famiglia limite. La detrazione di 150.000 lire vale invece per tutte le famiglie di sette componenti.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. È il caso del disgraziato.

FORTUNATI. Ella crede con queste interruzioni di stornare l'attenzione del Senato. Ma sa quante famiglie di 7 componenti esistono in

Italia? E sa quanti sono in media i membri attivi di queste famiglie? Ella non deve fare l'ipotesi di una famiglia che ha 5 figli e tutti e cinque a carico. Quando si pongono problemi di politica tributaria, si debbono porre problemi di massa e non problemi di casi limite. Quando si fa il caso di una famiglia di 7 componenti, non si può mai ipotizzare in sede tributaria la regola di cinque componenti a carico! Per avere cinque figli è necessario evidentemente che una famiglia si sia consolidata, che sia trascorso un certo intervallo di tempo dalla nascita del primo alla nascita del quinto figlio. In genere, poi, le famiglie numerose si trovano nelle regioni agricole, cioè tra le famiglie contadine dei proprietari coltivatori diretti, dei fittavoli coltivatori diretti e dei mezzadri. Orbene, in queste famiglie, tutti i componenti dai 14 ai 65 anni non sono, necessariamente, mai a carico, perchè debbono sempre essere considerati unità lavorative del podere colonico, o del podere in affitto, o del podere in proprietà. Ella sa benissimo queste cose.

Ad ogni modo non fate sempre questioni formali! Volete modificare le misure di 30-20-10 mila lire? Scrivete pure 40-30-20 mila. Volete modificare ancora? Elevate a 50-40-30 mila. Nella mia proposta iniziale io avevo appunto indicato 50-40-30 mila lire. Sa ella, onorevole Zoli, perchè ho poi modificato? Proprio perchè noi non siamo dei demagoghi: proprio per senso di responsabilità e alla luce di un'analisi concreta dei nuclei familiari in funzione della situazione economica e del numero dei componenti, ci è parso che l'ultima proposta, come fenomeno medio generale, venga incontro a tutte le situazioni familiari e sia estremamente chiara, precisa e più favorevole alla massa dei contribuenti. Tutti sanno, del resto, quante contestazioni nascono, in sede di applicazione, sulla configurazione dei componenti a carico. Non si riesce del resto a capire, per esempio, perchè la moglie non è componente a carico. Ma se questo è un tributo che deve colpire la posizione generale del contribuente, il fabbisogno va calcolato in funzione di tutte le persone che vivono insieme al contribuente e non soltanto in funzione dei componenti a carico. La misura dei componenti a carico può essere presa in considerazione per la valuta-

zione del reddito in sè e per sè. Evidentemente, a parità del numero dei componenti familiari, non si può dimenticare che il variare del numero dei componenti a carico può essere assunto per la valutazione del rischio del permanere di un determinato reddito. È chiaro che, se in una famiglia di sei componenti sono in tre a lavorare e in un'altra famiglia, anch'essa composta di sei persone, è uno solo a lavorare, a parità di numero di componenti, a parità di ammontare di reddito — arrivo anche a questo limite —, nella famiglia in cui sono in tre a lavorare, vi è un grado di stabilità del reddito superiore a quella dell'altra famiglia, perchè in quest'ultima la semplice malattia, il semplice infortunio di un solo portatore di reddito, mette in forse tutta la situazione generale del nucleo familiare.

È alla luce di tutte queste considerazioni che noi abbiamo proposto l'emendamento nella prima forma, e poi l'abbiamo rettificato nella seconda. La rettifica però nella seconda formulazione non ci deve essere buttata in faccia, con la semplice schematica contrapposizione di casi limite, perchè con i casi limite non si fa mai una politica tributaria e soprattutto una saggia legislazione tributaria. Non so se voi ricordate, del resto, un argomento che avete usato voi stessi in sede di legge stralcio, quando disturbaste il latino dei vecchi giuristi romani, rammentando *l'id quod plerumque accidit*. Insomma, volete proprio in sede di politica tributaria dimenticare uno dei suoi canoni fondamentali? La politica tributaria non si basa su casi limite. Nel caso della famiglia di sette componenti, con 5 figli, se si ammette come principio generale che i cinque figli sono a carico, che cioè tutti i figli o hanno meno di 14 anni o sono tutti sopra i 65 anni, si commette un grave errore di stima. I riferimenti a famiglie « tipo », sì, possono forse far sorridere: possono costituire argomento di una battuta polemica che può anche determinare qualche disorientamento in chi non conosce a fondo la struttura demografica ed economica di un Paese, ma lasciano il tempo che trovano. Per queste ragioni, oltre quelle già illustrate in sede di articolo 15, noi insistiamo perchè siano fissate due franchigie; sia fissata una misura della detrazione, riferita al numero dei com-

ponenti familiari e non dei componenti a carico, e la misura vari al variare del numero dei componenti. (*Approvazioni da sinistra*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Siccome tutta la discussione del senatore Fortunati si è basata su una specie di differenza che esisterebbe tra i due testi, quello proposto dalla Commissione e quello proposto da lui, nel senso che il senatore Fortunati parla di componenti della famiglia, mentre il testo della Commissione sembrerebbe parlare di componenti a carico (*interruzione del senatore Fortunati*), osservo che il testo della Commissione non dice questo. È un chiarimento che voglio chiedere. A mio giudizio la legge, che sostituisce leggi vecchie, assorbe naturalmente, se regola tutta la materia, le disposizioni di queste, che cadono nel nulla. Ora se nel testo legislativo proposto dal Ministro e accettato dalla Commissione si parla di « componenti la famiglia », tutta la dissertazione dell'onorevole Fortunati cade nel vuoto, perchè la lettera della legge parla di componenti la famiglia, allo stesso modo come l'emendamento che egli propone. Il discorso pertanto, che è stato fatto da parte sua e che è durato una ventina di minuti, mi pare completamente fuori luogo. Comunque, desidero dal Ministro e dal relatore un chiarimento a questo proposito, perchè mi è sembrato dalle reazioni tanto del relatore quanto del Ministro al discorso dell'onorevole Fortunati, che ambedue non respingessero l'interpretazione che questi dava alla frase inserita nel disegno di legge, per quanto perfettamente identica alla sua, cui egli dava, invece, un significato perfettamente diverso.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La respingiamo. Spiegherò poi meglio, quando risponderò a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Sempre al secondo comma, il senatore Bisori ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 36.000 », le altre: « detrazione di un ventesimo dal reddito complessivo annuo del contribuente fino ad un massimo di lire 60 000 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bisori per svolgere il suo emendamento.

BISORI. Prima di tutto — al di fuori del mio emendamento — mi permetto di rilevare, in relazione a quello che ho sentito dire circa l'emendamento dell'onorevole Fortunati, che, quando è stata dianzi calcolata quella che sarebbe la detrazione per un contribuente con 5 figli, il relatore è incorso, mi sembra, in un errore aritmetico. Egli ha detto che, in questo caso, la detrazione complessiva sarebbe di lire 36.000 moltiplicato per 5, e così di lire 180.000. Ma ci sarebbe da calcolare la detrazione anche per la moglie, mi pare: e così la detrazione complessiva salirebbe a lire 216 mila.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma la moglie non è compresa. Non c'era nelle altre leggi e non c'è ora.

DE LUCA. Ma forse che la moglie non è anch'essa componente la famiglia?

BISORI. Anch'io veramente credevo che, oltre i figli, anche la moglie fosse calcolata componente la famiglia.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Voglio solo dire una cosa. Abbiamo un articolo 4 del decreto-legge 19 luglio 1933 che definisce esattamente chi sono i componenti della famiglia ai fini della detrazione. Tutto quello che si dice al di fuori di questa disposizione non vale nulla. Questo articolo 4 stabilisce: « A tale effetto — cioè all'effetto di componenti la famiglia — sono considerate persone di famiglia in quanto risultino realmente a carico del contribuente: a) i figli legittimi, quando non si mantengano con redditi propri, ecc.; b) i figli riconosciuti o adottivi che non si mantengano con redditi propri, siano soggetti alla tutela paterna o permanentemente inabili al lavoro o di età non superiore ai 25 anni, se tuttora dediti agli studi o al tirocinio gratuito; c) i figli naturali, viventi a carico del coniuge, in quanto convivano col contribuente e siano minorenni non emancipati o permanentemente inabili al lavoro; d) i genitori e suoceri di età non inferiore agli anni 60 e la madre e suocera vedova, in quanto convivano col contribuente o siano a carico del contribuente stesso o del coniuge; e) in genere tutte le persone le quali, essendo unite dai vincoli di parentela o di affinità col

1948-50 - DXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

contribuente, abbiano diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile ».

A questa norma un decreto del 1944 ha aggiunto gli affiliati. Quindi, tanto per mettere una base di discussione, incertezze non ci sono nell'applicazione perchè l'elencazione è ben chiara, tolto per la lettera e), che dice: « in genere tutte le persone le quali essendo unite dai vincoli di parentela o di affinità col contribuente, abbiano diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile ».

Qui vi è un dato che può dar luogo a qualche elemento di incertezza, ma non negli altri casi in cui vi è la completa certezza.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Mi parrebbe equo che la moglie fosse compresa fra i componenti la famiglia ogni qual volta essa sia alimentata dal marito, anche a costo di modificare la norma — che non è certo un testo costituzionale! — che il Ministro ci ha letto.

FORTUNATI. La moglie oggi non è mai computata.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma l'esclude la legge stessa. (*Interruzione del senatore De Luca*).

BISORI. Un altro rilievo — pure al di fuori del mio emendamento — debbo fare: ed è questo.

Il senatore Fortunati ha parlato di famiglie contadine. Io gli faccio osservare che in Italia esistono anche le famiglie del ceto medio: « ci sono professionisti (abbiamo avuto il caso di un nostro collega morto poco tempo fa che aveva undici figli a carico), ci sono commercianti, ci sono piccoli borghesi i cui figli non lavorano, non guadagnano fino a che non hanno 25 anni e più, perchè sono all'università a studiare. I figli di tutti questi contribuenti sono a carico del padre fino a che non si laureano, a dir poco. E la Costituzione nel suo articolo 31, che troppo spesso dimentichiamo, dispone: « La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose ». Ora, siccome noi ci occupiamo di una legge che colpisce chi ha e non chi non ha; siccome nella grande massa del ceto medio, dei contribuenti medi, moltissimi sono co-

loro i cui figli non guadagnano fino a 25, ed anche fino a 30 anni, a volte; sarebbe ingiusto non preoccuparsi di questi casi e sarebbe addirittura anticostituzionale procedere con un criterio regressivo; calcolando, come vorrebbe il senatore Fortunati, per le famiglie numerose la detrazione in misura decrescente via via che il numero dei componenti aumenta. Dove va a finire il « particolare riguardo alle famiglie numerose » che secondo la Costituzione è dovuto? e che va dallo Stato messo in essere anche « con misure economiche »?

Vengo al mio nuovo emendamento, che leggo nel nuovo testo da me modificato rispetto a quello letto dal Presidente.

Io propongo di sostituire la dizione del secondo comma del progetto governativo, accettato dalla Commissione, con la seguente: « con la stessa decorrenza è ammessa per ciascun componente la famiglia, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del 27 giugno 1946, n. 87, una detrazione non inferiore a lire 20 mila e non superiore a lire 60 mila, secondo tabelle che saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze ». Propongo dunque, per ciascuno dei componenti la famiglia, indipendentemente dal loro numero maggiore o minore, una detrazione non fissa, come è proposta nel progetto governativo, ma oscillante fra le 20 e le 60 mila lire; per determinare questa oscillazione propongo vi sia una tabella studiata dal Ministro delle finanze. Spiego quale è il mio concetto.

Per l'articolo 53 della Costituzione « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ». La capacità contributiva ovviamente varia secondo che il contribuente sia solo oppure abbia famiglia a carico. E di questa variazione va tenuto conto agli effetti fiscali, non solo per rispetto a questo articolo 53 e per ragioni intuitive di giustizia, ma anche per il disposto dell'articolo 31 della Costituzione — che ho letto prima — in riguardo alle famiglie, specialmente numerose.

Il secondo comma dell'articolo 16, nel progetto governativo che discutiamo, si ispira appunto, mi pare, alla necessità di valutare il variare della capacità contributiva in relazione al variare della composizione familiare.

Ma, se questa è la funzione di questo capovero, non mi sembra che esso sia congegnato organicamente e logicamente rispetto a quella funzione.

Infatti, in relazione agli oneri familiari, la capacità contributiva non varia in modo uguale, rigido, uniforme — un tanto per ciascun familiare a carico — per tutti i contribuenti indifferentemente. Varia invece in modo disuguale (questa è la verità: e dianzi ci diceva il Ministro che la giustizia è figlia della verità); varia secondo l'entità del reddito di ciascun contribuente, cioè secondo le condizioni economico sociali di ciascuna famiglia. *Mantenere un figlio costa più ad un professionista o ad un commerciante di città che non ad un artigiano di villaggio.*

Ora quando si considera l'entrata di ciascun contribuente, è giusto che, se il professionista o commerciante di città ha un reddito maggiore dell'artigiano di villaggio, nel tassarli si seguano criteri di progressività sicché il professionista sia gravato molto più pesantemente che l'artigiano.

Ma inverso è il procedimento da seguire quando si considerano, nel disciplinare le detrazioni, le uscite di ciascun contribuente per oneri familiari. Se l'uscita, per ciascun familiare a carico, aumenta con l'aumentare del reddito (e ho dimostrato che aumenta) diminuendo corrispondentemente la capacità contributiva, allora, nel calcolare l'uscita, per valutare la capacità contributiva, è giusto che si seguano criteri, se non proprio paralleli, almeno approssimativamente vicini a quelli stessi che si seguono nel colpire le entrate: non la progressività, e neanche la proporzionalità pura, ma almeno una lieve mobilità della detrazione, per ciascun familiare a carico, mi parrebbe equa.

In altre parole: non uguale per tutti i contribuenti è, in fatto, l'onere di mantenere ciascun familiare a carico. E — se si vuole, come si vuole in questo secondo comma, delimitare la area tassabile con la complementare, lasciando una zona di rispetto di franchigia alla famiglia; se si vuole assicurare alla famiglia uno spazio vitale su cui la complementare non deve incidere; questa zona e questo spazio andranno, mi sembra — per coerenza col principio, cui il capovero s'ispira, di valutare equamente il variare della capacità contributiva col variare

della famiglia — esser delimitati, per ciascun familiare, non in modo meccanicamente uguale per tutte le famiglie, ma in modo diverso a seconda dei bisogni delle varie famiglie, bisogni che sono influenzati dalle loro condizioni economico sociali: quindi, io direi, con una certa relazione, almeno entro certi limiti, col reddito delle varie famiglie.

Queste considerazioni mi pare discendano da criteri generali di razionalità e di giustizia che potrebbero essere accettati anche da chi non appartenga alla mia parte politica.

Aggiungerò — per quanto riguarda la specifica giustificazione che il mio emendamento trova nelle dottrine sociali che io seguo — che quelle dottrine insegnano, per la parola augusta dei Sommi Pontefici: « In primo luogo dovrà con ogni sforzo procurarsi che... nella società civile le condizioni economico-sociali siano così ordinate che ogni padre di famiglia possa meritare e lucrare quanto è necessario al sostentamento proprio, della moglie e dei figli, *secondo le diverse condizioni sociali e locali* ». Così ammonisce l'enciclica *Casti connubii* al paragrafo 43. Non in modo egualitario, dunque, dovrà il legislatore procurare che il padre di famiglia lucra quanto occorre per il sostentamento dei suoi, ma in un modo che tenga conto delle « *diverse condizioni sociali* ».

E già in precedenza, la *Rerum novarum* aveva insegnato che — nel valutarsi ciò che l'uomo singolo deve comunicare agli altri non solo in via di giustizia, ma proprio in via di carità — resta normalmente intangibile « quello che è necessario alla convenienza e al decoro del proprio stato, perchè », aveva aggiunto l'enciclica citando una frase di san Tommaso, « nessuno deve vivere in modo non conveniente ». Secondo lo stato, dunque, secondo le condizioni sociali di ciascun contribuente va valutato l'effettivo peso dell'onere familiare per ciascun familiare a carico.

Contrario quindi al rispetto dovuto alla verità, contrario alla giustizia distributiva, contrario al principio costituzionale che vuole si tenga conto dell'effettiva capacità contributiva, contrario anche alle dottrine sociali che io seguo sarebbe, a mio avviso, un criterio egualitario.

Bisogna invece adottare, secondo me, per calcolare la capacità contributiva diminuente con l'aumentare dei familiari, un criterio variabile,

direttamente proporzionale, entro certi limiti, col reddito di ciascun contribuente: tale quindi da tener conto della diversità delle condizioni sociali dei singoli contribuenti, e così dell'intrinseca effettiva diversità dell'onere che ciascun contribuente sopporta per mantenere ogni proprio familiare.

Bisognerà, come più volte ho detto, fissare dei limiti alle mobilità della detrazione. Non si dovrà mai scendere al di sotto di un minimo vitale, da calcolarsi razionalmente.

Non si dovrà neanche mai salire al di sopra di un certo massimo, piuttosto basso, perchè la tassazione deve, secondo la Costituzione, ispirarsi a criteri di progressività; e, raggiunto un certo spazio vitale per ciascun familiare non vi è più luogo a protezione. Quale dovrà essere il minimo? Quale il massimo?

Sarebbe augurabile che potessimo fissare un minimo molto alto e che potessimo fissare anche un massimo ragionevole, benchè non esagerato.

Ma non possiamo lavorare utopisticamente. Bisogna attenersi alla realtà. Bisogna tener presenti le condizioni economiche e finanziarie dell'Italia d'oggi. Bisogna lavorare nei limiti delle cifre entro cui, secondo i calcoli del Ministro, questa riforma che discutiamo dovrà funzionare. Moviamoci dunque nell'ambito del disegno di legge; teniamo fermi i suoi meccanismi fondamentali.

Il disegno di legge calcola — per la complementare, di cui discutiamo — 240 mila lire di franchigia per ciascun contribuente, franchigia che funziona come un minimo vitale che la complementare considera intangibile anche per il contribuente senza famiglia. Poichè si parte da questa premessa, non mi par di esagerare — rispetto ai criteri del disegno di legge — se per ciascun familiare calcolo un ventesimo di quella franchigia come minimo. Parto così da 20 mila lire. In questo modo, quando i familiari saranno, per esempio, tre (e credo che questo sia il caso più frequente), si avrà una franchigia di altre 60 mila lire oltre a quella di 240 accordata al contribuente: sicchè si andrà in complesso a 300 mila lire. Per procedere poi dal minimo al massimo, bisognerà, mi sembra, salire col salire del reddito, come ho spiegato, fino ad un massimo insuperabile: massimo che non dovrebbe mai superare, secondo me, il triplo del minimo, per ragioni intuitive. Io lo

calcolerei, quindi, in 60 mila lire per ciascun nucleo familiare.

Effettivamente sono poche 20 mila lire come minimo e 60 mila come massimo; ma mi è parso necessario calcolarle, ripeto, in relazione alle 240 mila lire che il disegno di legge considera intangibili rispetto al contribuente singolo.

Se — in altri termini — si considera intangibile, rispetto al contribuente senza famiglia, un reddito mensile di 20 mila lire, si considererà intangibile, rispetto ai contribuenti con tre familiari, un reddito mensile che, a seconda del reddito oscillerà fra le 25 mila e le 35 mila lire.

Questa è la sostanza del mio emendamento.

Non ho identificato le oscillazioni fra il minimo ed il massimo con una precisa tabella. Lascerò al Ministro di determinarla, secondo calcoli che noi non possiamo improvvisare ed in base a criteri equitativi, che dovrebbero esser quelli, come ho detto, di una certa proporzionalità diretta rispetto ai redditi: proporzionalità che (tutt'al più) potrebbe essere non rigorosa, ma un po' attenuata, un po' flessibile col salire dei redditi, in modo da seguirsi anche in questo particolare — benchè attenga non alla tassazione, ma alla capacità contributiva — la tendenza alla progressività. (*Applausi dal centro*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ricordo a me stesso come una legge fondamentale, e cioè il Codice civile, quando parla di componenti della famiglia, parla del marito, della moglie, dei figli ecc. Il marito è capo della famiglia, se deve concludersi che non fa parte della famiglia il suo capo, qualunque possano essere le espressioni infelici di una legge fiscale, si corre il rischio di non intendersi più. Orbene, io mi ribello ad una interpretazione aberrante e mi oppongo a che essa debba essere consacrata ancora una volta in una legge. La famiglia è un'unione di diritto divino ed umano in cui il capo ha nella sposa la collaboratrice necessaria, con pari dignità, se pure a lui subordinata. I figli che sono il frutto naturale dell'amore sono anch'essi, come i genitori, componenti naturali della famiglia. Il fatto che una legge fiscale abbia consacrato in un certo momento l'aberrazione formale e sostanziale che, per componenti della famiglia,

debbano intendersi solo le persone a carico del capo, esclusa perfino la moglie non rileva a nulla, di fronte al Codice civile che è legge generale, e quindi unica che può dar norma anche in ordine alla composizione della famiglia. Quando in una legge si afferma che « i componenti la famiglia » debbano esser trattati in quel determinato modo prescritto nella legge istessa, o si intende dire che tutti coloro che della famiglia fan parte debbano esser trattati ugualmente, o, se si vuol dire cosa diversa, si deve parlare di componenti la famiglia « a carico del capo ». Dire « componenti la famiglia » ed interpretare queste parole come intese ad escludere il capo e la moglie di lui, a me sembra oltre che anti-giuridico, immorale e peggio. Se la legge dice così, l'interprete non può, non deve intendere che tutti coloro che della famiglia fanno parte e prima di tutti il capo.

Per quel che riguarda l'emendamento Bisori, io credo che i concetti al quale esso si ispira siano sani e che rispondano oltre tutto al modo di concepire la famiglia di noi cristiani. Questo in adesione ai principi che ci sono stati insegnati da un altissimo seggio e che noi dobbiamo ricordare in tutte le contingenze. Anche la Costituzione la quale è stata ispirata anche da noi ha fatto omaggio a quegli stessi principi. Pertanto, in tesi, io sono favorevole all'emendamento.

Propongo che la Commissione affronti la questione, non velando il suo pensiero sotto formule ibride come quella de « i componenti la famiglia » dai quali dovrebbero intendersi esclusi il capo e la moglie, ma dicendo chiaramente se intende di estendere l'aumento di franchigia a tutti i componenti la famiglia, tra cui primi il capo e la moglie, così come la frase deve essere intesa tanto in senso giuridico, come in senso morale, oppure se intende mantenere il concetto espresso dal Ministro. In tal caso, ci proponga, non foss'altro per chiarezza, una formula diversa, perchè noi non ci possiamo ritenere vincolati da una aberrante interpretazione, consacrata in un decreto di cui probabilmente non si sono nemmeno misurate le conseguenze. È strano che oggi si ricorra a tale decreto per legittimare una interpretazione che nè la morale, nè la legge generale consentono.

D'altro canto il senatore Fortunati insiste nell'usare la dizione « componenti la famiglia » che ha voluto fosse messa in corsivo. La formula è perfettamente identica a quella del Ministro ed occorrerebbe ammettere che la stessa formula letterale possa avere due significati diversi a seconda che si approvi l'emendamento Fortunati o il testo della Commissione, il che è assurdo. Il senatore Fortunati ha detto « componenti la famiglia », la Commissione ha detto anch'essa « componenti la famiglia ». Io propongo che sia mantenuta la formula adoperata dalla Commissione, ma che ad essa sia data non l'interpretazione che vuole il Ministro, ma quella fatta palese dal significato delle parole, interpretazione che ancora e sempre credo la migliore e la più sicura, anche in obbedienza al preciso dettame contenuto nelle preleggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, senatore Zoli, per esprimere il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti svolti.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Comincerò dall'ultima questione sollevata dal senatore De Luca, cioè dalla interpretazione della legge. La situazione in cui siamo è che vi è una legge che da 17 anni ha questo significato; componente la famiglia vuol dire, secondo la legge, una determinata cosa. Non credo che, qualunque dichiarazione possa fare la Commissione, si possa dire che questa legge diventi interpretativa in un senso diverso per il fatto solo che la Commissione dice che intende interpretare la legge in questo modo. I signori senatori, pertanto, che intendano modificare questa interpretazione bisognerà che provvedano diversamente.

Anche la formula del senatore Fortunati può essere criticata nello stesso senso.

FORTUNATI. Io non faccio riferimento a nessuna legge; quindi non è questione di interpretazione nel caso del mio emendamento!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ad ogni modo, mantenendo la formula della Commissione bisognerebbe trovare altri espedienti. Questo, per quanto riguarda la questione dell'interpretazione.

Veniamo ora alla questione di merito. E prima di tutto risponderò al senatore Bisori, il quale ha sparato da ultimo il proiettile più grosso per noi, cioè si è riferito alle encicliche

ed a San Tommaso. Debbo dire che io non ho qui presente tutti questi testi, perchè bisognerebbe venir qui, al banco della Commissione, armati di tutto l'imprevedibile. Osservo comunque che vi sono delle encicliche un po' più recenti....

BISORI. L'insegnamento della Chiesa è perenne.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. anzi recentissime, che forse indirizzerebbero piuttosto a non accentuare tanto questo criterio regressivo della legge che ella, onorevole Bisori, sostiene.

Ho detto regressivo, ed è la parola esatta: perchè quando si dice che una detrazione deve essere crescente in ragione del reddito, evidentemente si applica una imposta in maniera regressiva, e su questo non c'è dubbio. Detrarre da una imposta un minimo, in ragione crescente del reddito vuol dire evidentemente operare una detrazione tanto maggiore quanto maggiore è il reddito, vuol dire in altri termini applicare l'imposta in maniera regressiva anzichè progressiva. Questo è chiaro.

Voce dal centro. È cavilloso.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. No, non è cavilloso, è chiaro. Ora, è anche chiaro a tutti che c'è una norma nella Costituzione, accanto a quella letta dal senatore Bisori, che prescrive che dobbiamo applicare le imposte in maniera progressiva. Evidentemente un criterio quale è quello del senatore Bisori, di aumentare il minimo indispensabile a seconda del reddito, non può essere accolto. (*Interruzione del senatore Ricci*).

L'altro senatore che ha proposto l'altro emendamento ha affermato due principi, anzi ha sostenuto e ha introdotto due emendamenti: primo, detrazione diversa a seconda della natura del reddito, secondo, quella certa detrazione secondo i componenti della famiglia. L'emendamento Fortunati si compone di due parti. Dice l'onorevole Fortunati che il variare del fabbisogno varia con il variare del tipo di reddito.

FORTUNATI. Ma non per le ragioni che ha detto Bisori.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. È proprio quello che ha sostenuto Bisori.

FORTUNATI. No, no.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Del resto mi consenta l'onorevole Fortunati, io questa

frase non la posso intendere che in questo modo.

FORTUNATI. Io ho detto, se mi permette, che al variare del reddito varia il numero dei componenti familiari.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Fortunati, io l'ho anche segnata mentre la diceva e confesso che questa frase può essere esatta, perchè, indubbiamente, se noi vogliamo calcolare il fabbisogno anche per quello che è l'esercizio formale della propria attività, è chiaro che il commerciante, per esempio, anche ai puri effetti del vestiario....

FORTUNATI. Ma questo non c'entra.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. ha necessità diverse da quelle che non possa avere il lavoratore manuale che lavora la terra. Quindi può essere esatto che il variare del fabbisogno varia con il variare del tipo di reddito. Ad ogni modo è esatto che proprio in ragione di quella che è l'occupazione dalla quale proviene il reddito vi è anche un variare del fabbisogno.

FORTUNATI. Ma io non ho detto questo nel senso che ella riferisce. Io ho detto che al variare del tipo di reddito come fenomeno di massa varia il numero medio dei componenti familiari....

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma questo riguarda la seconda parte.

FORTUNATI. e quindi dobbiamo scontare tale fenomeno, se il fabbisogno è fabbisogno familiare e se il numero medio dei componenti la famiglia varia al variare del tipo di reddito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma allora lei fa giuocare due volte la stessa cosa perchè per il numero dei componenti familiari c'è la seconda parte.

FORTUNATI. Ma io voglio che il riferimento sia duplice!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. E allora su questo non siamo d'accordo. Noi riteniamo che dia diritto alla detrazione un fabbisogno familiare minimo uguale per tutti.

FORTUNATI. Qualunque sia il numero dei componenti?

ZOLI, *relatore di maggioranza*. No, il numero dei componenti lo calcoliamo poi. Noi diamo la detrazione uguale per tutti, come è determinata dal disegno di legge, fino a raggiun-

gere la quota di 240 mila lire e non troviamo (partendo dalla premessa di esonerare soltanto quello che è il fabbisogno familiare) nessuna ragione e giustificazione per fare una detrazione diversa a seconda del tipo di reddito con cui si provvede a questo fabbisogno.

Il secondo punto è quello della detrazione per i componenti la famiglia. Vede, onorevole Fortunati, molte volte, anzi spesso, io, ascoltando le sue parole, sento il contrasto che c'è tra la scuola e la vita, poichè quando sento fare quelle bellissime considerazioni per cui la media dei componenti la famiglia a carico è di 4 e tutti quei dati che ella rileva dalle sue statistiche, io non posso dimenticare quel che vedo nella vita e cioè che vi sono molte famiglie, tra le quali vi sono quelle più bisognose — ho sbagliato prima a dire « più disgraziate », per cui l'onorevole Presidente mi ha giustamente ripreso — famiglie in cui i componenti sono più dei 3 o 4; vi sono molte famiglie — io non sto a fare il calcolo di quanta sia la distanza media fra le nascite di due figli, forse lei sa anche questo — con set^{ta}, otto figli minori. Forse sono contro le regole della statistica, non nego che siano famiglie illegali per la statistica, ma sono famiglie reali.... (*ilarità*). Ed io desidero adattarmi alla realtà e non alla scuola!... È proprio per questo che diciamo che questo sistema della detrazione decrescente man mano che cresce l'onere per i familiari non lo possiamo accettare; dovremmo forse andare in senso opposto. Mi faceva osservare un collega che, in definitiva, quel padre di famiglia che ha i 5 e i 6 figli a carico paga anche i tributi indiretti in misura molto maggiore di quella in cui non li paghi il capo di famiglia che ha un solo figlio a carico, poichè, per necessità, le imposte di consumo le deve pagare in misura superiore chi è gravato di figli in misura superiore. Mi si faceva osservare che, quando cresce il numero dei componenti la famiglia, vi è quasi sempre una diversità di sesso ed allora cresce la necessità di avere, eventualmente, possibilmente, alloggi separati, di mandare i figli a scuole separate.

FORTUNATI. Che cosa cresce?

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La diversità di sesso!

Senatore Fortunati, io sono certo che nonostante le sue statistiche, chi ha un solo figlio lo ha di un solo sesso... (*ilarità*). Chi ne ha due può avere due maschi o due femmine ma può avere anche un maschio ed una femmina. Ora io dico: quando una persona ha tre, quattro figli è più facile che abbia una parte di figli maschi ed una parte di figli femmine. Onorevole Fortunati, con la media dell'1,4 è difficile determinare il sesso di quei quattro decimi.... ma in genere sussistono queste necessità ed allora di fronte al crescere del numero dei figli vi è un aumento del fabbisogno. E quando noi ci limitiamo a mantenere una detrazione costante, non teniamo conto di queste necessità, perchè riteniamo che vi siano delle necessità di carattere superiore; e perchè d'altra parte, come ella ha detto, la legge deve provvedere all'*id quod plerumque accidit*, ma non deve, nel provvedere a questo, dimenticare che vi è un numero notevolissimo di casi più meritevoli che non possono essere trascurati. Per queste considerazioni la Commissione insiste nel respingere sia l'emendamento Bisori sia l'emendamento Fortunati.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dai senatori De Luca, Elia, Bosco, Carelli, Saggiaro, De Gasperis e Origlia, è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, sempre nel secondo comma, dopo le parole: « per ciascun componente la famiglia » le altre: « compresa la moglie non legalmente separata ».

Prego il relatore di esprimere il suo parere anche su questo emendamento.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi rimetto al Senato.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Non è molto importante l'osservazione che desidero fare e perciò mi era parso opportuno compendiarla in una interruzione. Mi era sembrato che il collega Zoli avesse detto che si arriva ad una aliquota regressiva e non progressiva con l'emendamento del collega Bisori. Ciò non è esatto. Noi abbiamo una risultante di due ordini di aliquote, l'uno progressivo e l'altro regressivo. La risultante è come una somma algebrica: essa sarà progressiva se la componente regressiva è inferiore alla componente progressiva.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Come criterio è regressiva.

RICCI FEDERICO. Ma la risultante continua, nella fattispecie, ad essere progressiva, cioè prevale il criterio progressivo tanto più che il collega Bisori si ferma a 60 mila lire per ciascun componente a carico.

Passando alla questione in discussione, osservo che abbiamo 1.500.000 contribuenti, ciascuno dei quali potrebbe essere oggetto di un esame particolare, e non possiamo, pertanto, dettagliare troppo. Bisogna essere pratici: non possiamo dare agli agenti delle imposte, già sovraccarichi di lavoro, un nuovo compito che cagionerebbe ritardi. Vediamo invece di fare una deduzione unica. Nel Regno Unito, si concede un abbuono per ogni figlio, fisso ed eguale per tutti: quest'anno 60 sterline (prima era 50), il che, in pratica, vale oltre 100 mila lire per ogni figlio.

Ritengo dunque consigliabile la proposta della Commissione, di stabilire una quota fissa per ogni figlio.

CARRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Bisori. Il collega Zoli ha richiamato le ultime encicliche pontificie nel senso che queste encicliche confermano e ribadiscono il principio della progressività della imposta. Ma questi principi non sono affatto in contraddizione con quello che il collega Bisori ha detto, perchè il principio della progressività non ha niente a che fare con il problema che discutiamo. Non si tratta di progressività o di regressività, perchè la progressività riguarda la misura dell'imposta in relazione con lo sviluppo del reddito. Qui si tratta della valutazione di un onere che colpisce il reddito ed è certamente un onere quello che riguarda il sostegno che il capo di famiglia deve dare in relazione alle necessità dei figli componenti la famiglia stessa. Questo onere è maggiore a seconda della situazione della famiglia e a seconda del reddito.

Quindi il principio affermato dal collega Bisori è conforme pienamente a tutti i principi che informano la dottrina cristiana e merita accettazione. Perciò darò il mio voto favorevole al suo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'impressione che la questione sia stata lievemente complicata dalla passione della discussione, mentre, se avessimo avuto la pazienza di ripensare allo schema dell'imposta complementare sul reddito, probabilmente la discussione sarebbe stata più profonda ed anche più rapida e forse sarebbero molto minori i contrasti. Che cosa è la nostra imposta complementare sul reddito? È una imposta che colpisce il reddito complessivo di cui il capo famiglia può disporre nel suo nucleo familiare, quindi dice chiaramente che si assomma il reddito del marito e della moglie e quello di tutte le persone componenti il nucleo familiare di cui il capo famiglia abbia la legale disposizione. Ora, già da questo punto di vista, mi pare estremamente difficile accedere all'emendamento Fortunati, se gli si deve dare un valore letterale che non avrebbe dopo l'illustrazione del proponente; perchè non è che l'imposta complementare colpisca tutto il reddito dei conviventi, ma colpisce tutto il reddito dei componenti la famiglia, di cui il capo famiglia abbia la legale disponibilità, ed il figlio maggiorenne, che ha un lavoro autonomo, non fa parte del nucleo familiare nel senso della tassazione complementare.

RISTORI. E il colono mezzadro in questo caso?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Nel caso del mezzadro, solo quando nel nucleo familiare non ne avesse la legale disponibilità e il figlio avesse un suo salario, il capo famiglia non sarebbe tassato.

RISTORI. La detrazione dovrebbe essere generale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma questo dipende dai rapporti patrimoniali tra capo famiglia e membri della famiglia. Ma, dal punto di vista legale, tutti i beni rientrano in questo concetto perchè, secondo la legge, sono compresi i beni del marito e della moglie, (salvo che sia separata legalmente) e quelli dei figli o altri componenti della famiglia di cui il capo famiglia abbia la legittima disponibilità. Quindi la legge fa un rinvio al Codice civile per stabilire quelle situazioni nelle quali la le-

gittima disponibilità da parte del capo di famiglia, ed allora la legge è meno arbitraria di quel che pensa il senatore De Luca, anche perchè ha dietro di sè l'esperienza di secoli di discussioni e di controversie e cerca di risolverle secondo le necessità di carattere pratico. Si è sentito il bisogno di dare, ad un certo momento, la definizione di che cosa si dovesse intendere per componente della famiglia, ai fini della detrazione. Perchè si è sentito questo bisogno? Perchè la detrazione funziona nel nostro sistema della legge dell'imposta complementare come un aumento del minimo imponibile, cioè come un aumento di quella franchigia che è lasciata al nucleo familiare. Sorge allora il problema della misura di questa franchigia da dare per ognuno dei membri del nucleo familiare che vengono tassati collettivamente secondo la definizione della legge. I criteri che la nostra legislazione positiva ha seguito nel tempo, sono stati due criteri diversi. In un primo momento ha considerato proprio le cose che ha detto l'onorevole Bisori, cioè ha considerato che il minimo indispensabile per la vita di ognuno dei figli fosse condizionato, oltre che allo stretto minimo vitale della sussistenza, anche ad un certo rapporto col tenore di vita medio della famiglia in cui il figliolo si veniva a trovare, e a stabilire un rapporto tra il reddito accertabile in complementare e il minimo da detrarsi per ognuno dei figli, fissando però un massimo di detrazione che, a suo tempo, era paragonato alle 60 mila lire di reddito complessivo della famiglia. Ciò nel 1933.

BOSCO. Quale era la cifra?

VANONI, *Ministro delle finanze*. 60 mila lire. Si trattava di un ventesimo del reddito accertato in complementare, col massimo di accertamento di 60 mila lire, per cui per ogni figlio erano 3 mila lire, un massimo di 3 mila lire. Successivamente, nel 1944, la nostra legislazione ha modificato il criterio e ha ritenuto che si dovessero stabilire dei minimi di detrazione e dei massimi pur mantenendo una certa relazione col reddito minimo e massimo, però scarsamente divergenti tra loro: 10 mila lire come minimo e 20 mila lire come massimo. Il Governo ha portato qui una proposta che si muove nella linea della legge del 1944, ripresa nel 1946, dove la deduzione è stata fis-

sata in una cifra uniforme di 30 mila lire per tutti i redditi.

Io non avrei difficoltà a rimettermi al Senato su questa particolare questione, se la formula usata dal senatore Bisori non fosse estremamente pericolosa e inaccettabile da parte del Governo. Non credo che sia possibile fare una delega. O essa la si intende come una delega legislativa ed allora va fatta al Governo, perchè una volta esercitata questa delega dia nuova formazione ad una legge che non sia sottoposta a variazioni e che resti definitiva; o voi l'intendete come una tabella che possa continuare ad essere modificata, e allora io ritengo che sia estremamente pericoloso e contrario ai normali criteri di amministrazione finanziaria delegare ad un Ministro la variazione dell'obbligo tributario; perchè in sostanza arriviamo a questo, quando voi delegate al Ministro di formulare la tabella.

Questione De Luca. Nonostante tutto il *pathos* che il senatore De Luca mette nel sostenere questa sua tesi, io prego il Senato di considerare una cosa molto obiettiva ed importante, per cui non mi sembra opportuno ammettere una detrazione fissa anche per la moglie. Nel computo del reddito non viene calcolata quella forma particolare di reddito che fa tanto discutere gli statistici quando si tratta di calcolare il reddito di una Nazione, quella cioè rappresentata dal servizio di una donna nella famiglia. È estremamente grave questo problema. Se noi ammettessimo il principio della deduzione per la moglie a carico, implicitamente apriremmo la discussione sulla possibilità di determinare domani un reddito non monetario ma effettivo, dipendente dall'attività della moglie nella famiglia. E non è cosa questa su cui si possa facilmente scuotere la testa, onorevoli colleghi, perchè sono discussioni che affannano da decenni gli studiosi della materia. Se anche nel nostro Paese il fatto di donne che lavorino fuori della famiglia è ancora relativamente limitato, a mano a mano, però, che si estende questa situazione della donna che lavora fuori e il cui reddito viene compreso nel reddito imponibile dell'intera famiglia, quando poi per compensare la mancata presenza della donna nella famiglia si deve ricorrere, per esempio, all'assunzione di

una salariata, diventa sempre più evidente la sperequazione tributaria che viene a determinarsi tra la prima e la seconda situazione. Io credo che proprio coloro che hanno una concezione augusta della famiglia non debbano aprire questa discussione e debbano lasciare la situazione così com'è, perchè essa risponde ad un minimo di apprezzamento equitativo della differenza di posizione, anche economica, che esiste fra la famiglia che è allietata dalla presenza della donna nella casa e la famiglia che non gode del privilegio di avere la donna in casa. La sposa non è un carico, onorevole De Luca, secondo la mia valutazione, essa è il sostegno della famiglia, ed è un privilegio avere la donna nella famiglia.

Non trasportiamo troppo i nostri affetti nella valutazione delle cose obiettive e difficili, come sono queste della pubblica finanza.

Concludo, quindi, dicendo che le ragioni da me più lungamente ieri esposte non mi permettono di accettare la differenziazione di minimo imponibile secondo le varie categorie di reddito. Le ragioni che ha esposto rapidamente il senatore Zoli, e le altre che io ho aggiunto, non mi permettono di accettare l'emendamento Fortunati che gradua diversamente la deduzione per ogni componente la famiglia, anche interpretandolo come componente a carico, perchè mi pare veramente che nella nostra situazione si potrebbe forse pensare ad un onore in aumento ma non in diminuzione, coll'aumentare dei figli.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. No, questo no, perchè si tratta di spese fisse.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Fortunati, lei che in questi giorni, seguendo quello che il Ministro ha consigliato di fare, sta applicando una imposta di consumo di circa 500 lire per ogni paio di scarpe, mi dica che differenza.....

FORTUNATI. Non per ogni paio di scarpe.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Almeno così mi risulta da esposti. Ma siano anche 200 lire, mi dica un po' quante paia di scarpe compra la famiglia che ha tre membri e quella che ne ha 10? Questa è una considerazione abbastanza evidente nella nostra esperienza di ogni giorno. Comunque, affermo che prendo la mia responsabilità su questo argomento. Però

dobbiamo essere conseguenti, quando legiferiamo. Quindi non ritengo di poter accettare gli emendamenti proposti.

L'emendamento Bisori mi lascia indifferente per quanto riguarda il suo spirito: è quindi una valutazione che il Senato può determinare o può non determinare. Ma non posso accettarlo quando conferisce una delega al Ministro per fissare le tabelle.

Devo inoltre respingere l'emendamento del senatore De Luca perchè importa veramente la modificazione di tutto il sistema della nostra legge dell'imposta complementare; e ripeto ancora una volta che modificazioni così sostanziali non possono essere accolte. Se il senatore De Luca ritiene che tutta la nostra legge sulla imposta complementare non sia ben fatta, possiamo discutere e rimaneggiarla, ma non introducendo così profonde modificazioni attraverso la valutazione di un problema importante, ma sempre collaterale.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Vista la gravità degli argomenti in discussione, propongo di sospendere la seduta per qualche minuto onde permettere alla Commissione finanze e tesoro ed ai proponenti gli emendamenti di riunirsi per trovare una via di accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dichiaro sospesa la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,45).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ho chiesto la parola per fatto personale, e più precisamente per una dichiarazione che il Ministro, nel corso della sua esposizione e nell'esercizio delle sue funzioni, ha fatto anche nei confronti della mia persona di amministratore del comune di Bologna.

Il Ministro per le finanze ha dichiarato testualmente che, secondo un esposto che gli è pervenuto da un gruppo di commercianti, ogni paio di scarpe a Bologna paga un'imposta di consumo di 500 lire. Questa la sua testuale dichiarazione.

L'onorevole Ministro sa benissimo che, in sede di imposte di consumo, l'autorizzazione ad applicare le imposte sui generi non compresi nella tariffa di legge è concessa con decreto interministeriale. L'onorevole Ministro sa pure che anche la declaratoria e la concreta tariffa dei generi non compresi nella tariffa di legge sono a loro volta sottoposte, in sede di regolamento comunale, alla sua approvazione. Io ho del resto sotto gli occhi la tariffa in vigore, per i generi in questione, a Bologna, approvata dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze sa, d'altra parte, che su questo tema da parte di certa stampa si sta svolgendo una campagna di menzogne: deploro che il Ministro per le finanze, nella foga della discussione, abbia fatta propria una campagna scandalistica e menzognera. La tariffa in vigore a Bologna presenta questa esplicita declaratoria: « Sono tassate le sole calzature di tipo fine e cioè quelle che, per i loro caratteri di lavorazione, sono da ritenersi nella prassi commerciale più pregiate.

« Sono esenti gli zoccoli da lavoro, le ciabatte comuni, le pantofole e le pianelle con tomaia di tessuto non pregiato o di tessuto di lana con fondo semplice di cuoio o gomma vulcanizzata o succedanei del cuoio; le calzature di succedanei del cuoio non pregiati; i sandali di semplici striscie giuntate o di un solo pezzo con fondo di legno o di cuoio semplici o di succedanei del cuoio non pregiati; le calzature estive ed invernali di tela gommata. Sono parimenti esenti le calzature di uso comune dei seguenti pellami: capra, montone, cavallo, vacchetta, crosta, vitellone, vitello liscio con fondo fino a millimetri sei e tomaia in tela per le scarpe basse e con fondo fino a millimetri dieci ed interno in tela per i polacchi, semprechè non si tratti di calzature di tipo fino.

« Gli scarponi da montagna o da sci sono tassati alla voce — articoli sportivi — ».

Il Ministro per le finanze sa, per comunicazione che personalmente e a voce gli ho fatto in questi giorni, che non solo l'area tassabile delle calzature è minima, perchè comprende solo le calzature di tipo fino, ma che anche (il Ministro ha preso atto della comunicazione elogiando il criterio che abbiamo seguito) nel passaggio dal sistema di esazione ad abbonamento obbligatorio al sistema di esazione a

tariffa, sul carico d'imposta vengono applicati coefficienti di riduzione che vanno dal 35 al 20 per cento delle quantità denunciate come vendute.

In queste condizioni, quindi, non è neanche vero che un paio di scarpe pregiate paghi in media 500 lire d'imposta!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io voglio semplicemente sottolineare le mie dichiarazioni, che sono state, innanzitutto, di completa corresponsabilità col senatore Fortunati, perchè si tratta di un decreto firmato da me, che ha portato al passaggio dall'abbonamento alla tariffa nell'applicazione di queste imposte; ed io sapevo quali erano le conseguenze di questo decreto, quando l'ho firmato.

Ho ricordato nel calore della discussione questo elemento di un memoriale che mi è pervenuto — aggiungendo che non avevo avuto ancora modo di controllarlo e quindi non potevo evidentemente far mie quelle affermazioni — solo per dire quello che intendevo dire in questa discussione, e cioè che l'impostazione indiretta nel nostro Paese purtroppo è ancora la prevalente tra le imposizioni, e grava molto di più su una famiglia numerosa che su una famiglia poco numerosa. Ma con ciò non ho voluto mai venir meno al rispetto che devo ad un collega del Senato, e soprattutto ad un assessore delle finanze di un importante Comune, il quale conosce e spero apprezzi le pene del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione la prima parte dell'emendamento sostitutivo all'articolo 16, dei senatori Fortunati, Ruggeri e Cerruti, fino alle parole: « reddito prevalente ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 16 nel testo della Commissione di cui è già stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma. A questo proposito c'è l'emendamento del senatore De

1948-50 - DXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

Luca ed altri, già letto. Domando al senatore De Luca se lo mantiene.

DE LUCA. Insisto perchè sia messo in votazione l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore De Luca ed altri tendente a che tra i componenti la famiglia sia « compresa la moglie non legalmente separata ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Comunico al Senato che il senatore Bisori, unitamente ai senatori Lavia, Sacco, Marconini, Braccesi, De Luca, Toselli, Carrara, Bosco, Varriale, Raffener e Perini, ha così modificato l'emendamento da lui presentato al secondo comma dell'articolo 16: « Con la stessa decorrenza è ammessa, per ciascun componente la famiglia, compresa la moglie non legalmente separata, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87, una detrazione di un ventesimo del reddito complessivo, da un minimo di lire 36 mila, ad un massimo di lire 60 mila ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Faccio presente che l'emendamento Bisori non è più quello presentato in precedenza, ma è stato modificato perchè il primo emendamento conteneva una delega al Governo che nel nuovo testo non c'è.

PRESIDENTE. D'accordo. Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per svolgere il suo emendamento.

BISORI. Sono rimasto convinto dall'osservazione del Ministro che il mio emendamento, che dianzi vi ho letto, conteneva una delega al Governo, non conferita nelle forme occorrenti.

Per superare questo scoglio, son ritornato, con lievi modifiche, al testo di un mio precedente emendamento stampato. Il nuovo emendamento, che nasce da questa contaminazione fra il primo emendamento stampato ed il secondo, che vi ho letto dianzi, è quello che il Presidente ci ha letto.

Abbiamo preso come minimo la cifra di lire 36 mila indicata nel progetto ministeriale.

Abbiamo mantenuto come massimo quella di lire 60 mila dei miei vari emendamenti: cifra che, in realtà, è ora un po' bassa perchè, se come minimo si mettono 36 mila lire, come mas-

simo si dovrebbero mettere almeno 70 mila: e se qualcuno chiedesse di sostituire 60 con 70 secondo me farebbe benissimo.

Fra il minimo ed il massimo abbiamo proposto che la detrazione sia di un ventesimo del reddito complessivo per ogni familiare a carico.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Mi sembra che il nuovo emendamento sia più grave ancora di quello precedente perchè prima, per lo meno, c'era una delega al Governo e si poteva sperare, se non da parte nostra, che il Governo non ne facesse nulla. Ora invece si precisano esattamente i termini dell'esenzione. Cioè, a parte tutte le citazioni delle encicliche e dei messaggi pontifici, quasi che noi qui dovessimo fare le leggi tenendo conto di questi messaggi e non dovessimo fare le leggi secondo la nostra Costituzione, io affermo ... (*Interruzione del senatore Bisori*) che questo emendamento è contrario alla Costituzione. L'emendamento Bisori dice esattamente che le esenzioni per carico di famiglia sono proporzionate sempre, sia pure con limiti massimi e minimi, al reddito. Quindi ha detto benissimo il relatore che si tratta di imposta regressiva. Non c'è dubbio, ed io non svolgo questo argomento poichè l'ha già svolto brillantemente l'onorevole relatore. Faccio invece delle considerazioni sociali e politiche. Signori, noi stiamo arrivando a questo; dopo le proposte di proprietarizzazione del senatore Tupini, dopo le proposte di programmi di una maggiore eguaglianza sociale, di una maggiore giustizia sociale, stiamo arrivando ad affermare che al figlio dell'operaio gli si debbono sottrarre alcuni mezzi, per farlo mangiare di meno e vestire peggio, per non farlo studiare, mente il figlio del borghese deve avere tutto di più del figlio dell'operaio: questo è il senso politico e sociale di questa tesi.

UBERTI. È vero.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Quando si dice che la detrazione deve essere in funzione del reddito ... (*Interruzione dal centro*). Chi lo ha detto? L'ha detto il senatore Bisori, non l'ho detto io. Io lo faccio forse rilevare in termini un po' più duri e politici, ma questo è il senso della tesi. Del resto anche i firmatari di questo emendamento, nei corridoi, hanno detto: va

1948-50 - DXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

bene, voi siete dei rivoluzionari, ma è giusto che al figlio dell'operaio manchino i mezzi; noi facciamo di tutto per sottrarglieli, perchè non possa progredire e accedere ad una vita migliore di quella che oggi fa.

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, non porti in Aula le discussioni avvenute nei corridoi.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Non c'è una tesi conservativa più grave di questa, come principio, come concetto, se non come proporzione. Io mi domando dove si possono trovare dei concetti di conservazione sociale e di mantenimento delle attuali ingiustizie e divergenze di classe più evidenti di questi.

Ammetto che non sia con le 20 o con le 30 mila lire all'anno di differenza che si possa, da parte della famiglia operaia, fare una migliore vita. Io pongo una questione di principio. Ed è forse proprio nelle piccole case che si cerca di far passare di sotterfugio questi principi di conservazione sociale.

Noi siamo quindi decisamente ostili a questo emendamento, non per la sua portata economica, ma per la sua portata politica e sociale e su di esso chiediamo la votazione per appello nominale.

UBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Dichiaro di essere contrario all'emendamento Bisori.

Non arrivo infatti a concepire per quale ragione un contribuente, avendo un milione di reddito, debba aver una detrazione per ogni figlio maggiore di colui che, pur avendo lo stesso numero di figli, ha un reddito di mezzo milione. La ragione familiare, cioè del numero dei figli è altra. Non si può ammettere che a parità di numero dei figli si abbia una detrazione diversa e crescente man mano che aumenta il reddito. Un concetto simile è, secondo me, contrario alla Costituzione che afferma il principio della progressività. (*Applausi*).

Ripeto: non si fa la questione della famiglia. La famiglia può essere più o meno numerosa e ciò avrà la sua incidenza nel numero delle detrazioni. Ma il *quantum* di detrazione, specie a parità di numero di figli, non può non essere uguale per tutti, qualunque sia il reddito del contribuente. Caso mai per il principio della progressività dovrebbe essere l'inverso. (*Approvazioni*).

BISORI. Domando di parlare sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Si tenga ben presente che la detrazione per l'onere costituito da ciascun familiare sarebbe mobile, secondo il mio emendamento, unicamente fino ai redditi di un milione e 200 mila lire: per i redditi superiori sarebbe fissa, poichè il ventesimo di un milione e 200 mila corrisponde a lire 60.000, cioè al massimo che il mio emendamento consente.

Sento parlare di progressività, di regressività. Come ha ben spiegato il senatore Ricci, altro sono i redditi, altro gli oneri: e non bisogna confonderli. Si tratta di due *linee* diverse.

C'è la *linea* dei redditi, che è crescente: ed è giusto che rispetto a questa linea la tassazione sia progressiva, secondo la Costituzione.

C'è poi la *linea* degli oneri familiari, che aumentano quando aumenta il reddito (come ho dimostrato). Ma questi oneri — posto il principio che vanno calcolati — van calcolati non come un'entrata, bensì come un'uscita. Ed il criterio elastico da me proposto tiene conto, almeno entro certi limiti, dell'aumentare di questa uscita. (*Commenti*).

In altre parole, quando la capacità contributiva diminuisce per l'aumentare degli oneri, allora bisogna che la detrazione aumenti. Ed è giusto che aumenti perchè, lo ripeto, un figlio che studia all'università pesa più di un figlio che, magari, aiuta il padre a lavorare in una piccola bottega. Io propongo, insomma, di *destrarre meno a chi meno spende*.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. *Quos deus vult perdere, dementat*. Onorevoli colleghi, se l'espressione non fosse irriverente per il collega Bisori bisognerebbe proprio adoperarla. Egli ha cercato di trovare delle giustificazioni al suo errore e non invece la forza di riconoscere il suo errore, che, molto più saggiamente, è stato già riconosciuto dal collega Uberti; onde tutta l'atmosfera che si è determinata mi pare sia poco favorevole alle proposte del senatore Bisori. Noi voteremo contro l'emendamento Bisori, che rappresenta un errore politico incalcolabile, e contrario comunque ai principi più elementari della Costituzione, perchè metterebbe i cittadini su di un terreno di patente disuguaglianza. Ora, se prima della Costituzione era ancora

1948-50 - DXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

possibile seguire il criterio Bisori, se non nella parte politica, almeno nella parte tecnica, dopo la Costituzione questo criterio sarebbe semplicemente offensivo.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che da parte dei senatori Ruggeri, Fortunati, Voccoli, Menotti, Troiano, Cerruti, Ristori, Musolino, Molè Salvatore, Lussu, Rolfi, Fantuzzi Minio, Maffi, Barontini, Bibolotti e Giacometti è stato chiesto l'appello nominale sull'emendamento Bisori.

Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, senatore Zoli, per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Bisori.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non debbo aggiungere nessuna argomentazione, ma solo fare una dichiarazione. Poichè l'emendamento in discussione porta la firma di tre componenti della Commissione finanze e tesoro, debbo dichiarare che, interpellati gli altri componenti presenti, la Commissione finanze e tesoro è contraria all'emendamento Bisori. (*Applausi. Interruzione del senatore Lussu*).

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Dichiaro di ritirare l'emendamento: ciò non perchè io creda che l'emendamento meriti di venir ritirato, ma perchè appare evidente che l'esito della votazione sarebbe contrario: ed io non amo i perditempi. (*Commenti vivaci a sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento del senatore Bisori è stato ritirato, pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

È stato presentato in questo momento alla Presidenza dai senatori Ruggeri, Fortunati, Grieco, Rolfi, Saporì e Minio, un secondo emendamento al testo governativo di questo articolo 16 tendente a sostituire le parole « lire 36.000 » con le altre « di lire 50.000 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri, per svolgere brevemente questo emendamento.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. È stata poco fa respinta la nostra formulazione graduata a seconda dei componenti la famiglia, basandosi su alcune osservazioni indicate dall'onorevole Zoli. Noi riteniamo che la nostra formu-

lazione precedente, che è stata bocciata dal Senato, come fenomeno di massa, era più favorevole. Abbiamo preso in esame la famiglia di sette unità ma questo vale anche se prendiamo la famiglia media nazionale. Coerenti a questa nostra proposta o per lo meno a questa mia tesi (e può darsi che alla luce della matematica sia sbagliata, cosa che non credo) noi presentiamo un'altra proposta che si avvicina alla nostra tesi pur distanziandosi dalla tesi governativa.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Per una ragione di tecnica legislativa, di cui ho già fatto cenno al collega Zoli, nell'emendamento De Luca precedentemente approvato, laddove si legge: « compresa la moglie », si dovrebbe, a mio avviso, scrivere « compreso il coniuge »; perchè può darsi che il titolare del piacere ... fiscale sia la moglie e non il marito.

PRESIDENTE. Il senatore De Pietro ha ragione; si provvederà alla correzione in sede di coordinamento.

Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, senatore Zoli, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Per quanto il senatore Ruggeri abbia cercato di giustificare la presentazione di questo emendamento, i conti non tornano. Marito, moglie e due figli: questo l'esempio che è stato fatto. Il che portava col primo calcolo da voi fatto, senatore Ruggeri, 110.000 lire di detrazione. Adesso in base all'emendamento successivo saliamo a 150.000. È vero che in sostanza voi avete aumentato le detrazioni.

FORTUNATI. Ma non tutti i figli sono a carico!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma proprio in base all'esempio del senatore Fortunati noi passiamo da 110 a 150.000 lire.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Ma i figli non sono sempre a carico.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io credo, onorevoli colleghi, che se noi non vogliamo completamente svuotare la legge, anzi non dico la legge, ma i ruoli di imposta, noi non dobbiamo proseguire con questa corsa alla detrazione. Comprendo benissimo che è questo un sistema per divenire impopolare, poichè un sena-

tore che si oppone continuamente può in avvenire correre il rischio — come mi hanno predetto dei colleghi premurosi del mio avvenire — di non essere rieleto, ma non è questo che dobbiamo guardare; dobbiamo pensare che dobbiamo tutelare gli interessi del fisco non in quanto fisco, ma in quanto vuol dire bilancio, per la necessità di provvedere alle infinite esigenze di oggi.

Per queste considerazioni la Commissione è contraria a queste detrazioni eccessive che non trovano assoluta giustificazione.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è possibile evidentemente accettare questa proposta, vorrei dire, anche per un po' di serietà nell'ordine delle nostre discussioni. Ci siamo affannati a dimostrare che le 36 mila lire erano inferiori alla proposta fatta inizialmente dai senatori Ruggeri e Fortunati...

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Ma non ci avete convinto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Qui non si tratta di matematica, onorevole Ruggeri, ma di semplice aritmetica, ed io ho sempre saputo che 50 mila lire sono più di 36 mila lire e non c'è dimostrazione che mi possa far cambiare convinzione.

Ora, 50 mila lire per ogni persona, con in più il sovraccarico del coniuge che il mio amico De Luca ha voluto inserire in questa materia, sono sempre più di 36 mila lire per ogni persona, senza il coniuge.

Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione il nuovo emendamento sostitutivo dei senatori Ruggeri ed altri, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 nel testo della Commissione, quali risultano in seguito alle modifiche apportate. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione l'articolo 16 nel suo complesso, che risulta così formulato:

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Con la stessa decorrenza, è ammesso, per ciascun componente la famiglia, compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa del reddito complessivo annuo del contribuente di lire 36.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87.

A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo precedente.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Oggi alle ore 16 seduta pubblica con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti